



# COMUNE DI VALFENERA

PROVINCIA DI ASTI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 67 DEL 11/11/2023

Oggetto:

**RICONFERMA TARIFFE CANONE UNICO**

L'anno duemilaventitre, addì undici, del mese di novembre alle ore dieci:zero, nella solita sala delle riunioni;

Debitamente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

| Cognome e Nome   | Carica           | Presente |
|------------------|------------------|----------|
| ARISIO Sergio    | Sindaco          | Sì       |
| TRINCHERO Pietro | Vice Sindaco     | Sì       |
| ACCOSSATO ELENA  | Assessore        | Giust.   |
|                  | Totale presenti: | <b>2</b> |

Assiste alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Daniele Zaia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ARISIO Sergio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;

VISTO l'articolo 1, commi 816-847, della Legge n. 160/2019 che prevede l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 817 della Legge 160/2019, secondo cui il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 160/2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della Legge 160/2019, il canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero “l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819”;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 821 della Legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto dei contenuti dettagliati nel medesimo comma 821;

#### VISTE E RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitarie e del canone mercatale”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato modificato il Regolamento del canone unico;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/03/2022 sono state riconfermate le tariffe del canone unico;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 18/03/2023 sono state riconfermate le tariffe del canone unico;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore nel 2021 dei nuovi canoni sono state sostituite le seguenti entrate:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province;
- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

RICHIAMATO l'art.1, comma 169, della Legge 296/2006, secondo cui gli enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

**RICHIAMATO** l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

**RITENUTO** con il presente atto di provvedere alla conferma per l'anno 2024 delle tariffe del canone unico patrimoniale vigenti dal 2021;

**VISTO** il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore finanziario e tributi;

**CON VOTAZIONE** favorevole ed unanime, espressa dagli aventi diritto presenti e votanti;

### **DELIBERA**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2. Di confermare per l'anno 2024 le tariffe in vigore dall'anno 2021;
3. Di allegare copia della presente Deliberazione di Giunta al Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026, come disposto dall'art. 172, comma 1 lett. C del D. Lgs 267/2000;
4. Di demandare all'ufficio segreteria gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza;

Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



## COMUNE DI VALFENERA

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 11/11/2023

OGGETTO: RICONFERMA TARIFFE CANONE UNICO

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|

| Parere    | Esito      | Data       | Il Responsabile                | Firma |
|-----------|------------|------------|--------------------------------|-------|
| CONTABILE | Favorevole | 11/11/2023 | F.to:Gioda Dr.ssa<br>Valentina |       |
| TECNICO   | Favorevole | 11/11/2023 | F.to:Gioda Dr.ssa<br>Valentina |       |

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

**ARISIO Sergio**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott. Daniele Zaia**

---

### **ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;

Valfenera, li 14/12/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott. Daniele Zaia**

---

### **COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, viene data comunicazione ai capigruppo consiliare, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Valfenera, li 14/12/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott. Daniele Zaia**

---

### **ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-nov-2023  
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Valfenera, li 11-nov-2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott. Daniele Zaia**

---

É copia conforme all'originale

Valfenera, li 14/12/2023

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**